



Legge di Bilancio 2026

Misure in tema di Credito e Finanza

Nota di Aggiornamento

Gennaio 2026

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il Bilancio di previsione dello Stato per il 2026 e il bilancio pluriennale per il periodo 2026-2028 (di seguito “Legge di Bilancio 2026” o “Legge”), è stata approvata lo scorso 30 dicembre e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 dello stesso giorno (Suppl. Ordinario n. 42). Il provvedimento è entrato in vigore il 1° gennaio 2026.

La Legge di Bilancio 2026 contiene, tra le altre, misure in tema di accesso al credito, incentivi e strumenti finanziari a supporto del sistema produttivo. Di seguito si riporta una sintesi di tali previsioni.

Garanzie Pubbliche

La Legge contiene alcune disposizioni in tema di garanzie pubbliche (art.1, commi 878-880; art.3, comma 7).

Innanzitutto, viene introdotto un **presidio informativo per i gestori di tutti gli schemi di garanzia pubblica**, prevedendo la trasmissione al MEF, con cadenza almeno trimestrale (o diversa cadenza determinabile con decreto del MEF), di:

- i) dati e informazioni sulle esposizioni in essere;
- ii) valutazioni sul profilo di rischio anche per singola posizione garantita;
- iii) stime sulle perdite attese, sugli accantonamenti, nonché sugli impatti di finanza pubblica dei singoli schemi.

Con specifico riferimento al Fondo di Garanzia per le PMI, che rappresenta il principale fondo di garanzia pubblica italiano, va osservato che si tratta di un adempimento già da tempo assolto dai gestori del Fondo.

La Legge prevede poi che, con decreto del MEF, sentiti i soggetti gestori, possano essere definiti ulteriori criteri e modalità operative per tale attività di monitoraggio. Si sottolinea che la formulazione, non richiamando un coinvolgimento esplicito dei Ministeri competenti per materia (nel caso del Fondo di Garanzia, il MIMIT), sembra riconoscere in capo al MEF un ampio potere decisionale; da verificare se ciò potrà riflettersi sui parametri rilevanti per gli accantonamenti e, in prospettiva, sull’operatività degli schemi di garanzia.

La Legge (art. 3 comma 7) interviene poi sul **Fondo di Garanzia per le PMI** fissando, per il 2026, il limite massimo di impegni di garanzia annualmente assumibili dal Fondo stesso (ossia il massimale di esposizione complessiva garantita) in 140 miliardi di euro (tale importo era fissato a 160 miliardi nella Legge di Bilancio dello scorso anno) riferibili all’esposizione delle garanzie in essere al 31 dicembre 2025 e all’ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell’esercizio 2026.

Tale limite risulta capiente e in linea con l'operatività attuale del Fondo.

In merito all'operatività del Fondo per l'anno 2026, si ricorda che il DL Proroghe (Decreto legge 31 dicembre 2025, n. 200) ha prorogato al 31 dicembre 2026 le regole di funzionamento del Fondo in vigore nel 2025, senza apportare modifiche (si veda al riguardo la [comunicazione dell'Area Credito e Finanza dell'8 gennaio 2025](#)).

Sempre in tema di Fondo di Garanzia, al fine di sostenere maggiori volumi di credito alle PMI, la Legge prevede la possibilità di utilizzare, per le garanzie sui portafogli di finanziamenti, le risorse finanziarie residue e libere da impegni, già stanziata dal DL 73/2021 (cd. DL Sostegni-bis) per la stessa finalità.

Infine, la Legge di Bilancio interviene sullo schema di garanzia a mercato di **SACE** (cd. "Garanzia Archimede"), disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, ferma restando una copertura massima del 70%, la percentuale effettiva di garanzia è determinata caso per caso da SACE, in proporzione al grado di addizionalità e sulla base di una propria metodologia.

Tale previsione attribuisce un carattere normativo a una prassi che SACE stava già applicando. In proposito si sottolinea inoltre che, stando a quanto comunicatoci da SACE, dal 1° gennaio 2026 l'operatività di SACE in tema di garanzie sarà limitata alla Garanzia Archimede (che si ricorda essere circoscritta alle grandi imprese), mentre la concessione di garanzie a PMI sarà dedicata ai soli finanziamenti finalizzati ad attività di internazionalizzazione.

Piano casa Italia

Al fine di rafforzare il sostegno all'abitare sostenibile, la Legge (art.1, commi 782-784) interviene sul Piano Casa Italia (di seguito Piano), introdotto dalla Legge di Bilancio 2025.

Viene in particolare previsto che una quota delle risorse del Fondo Sociale per il Clima (destinate all'attuazione del Piano sociale per il clima – Reg. 955/2023) sia utilizzata anche per tali finalità, oltre che per le iniziative del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile e per interventi in materia di povertà energetica per le famiglie vulnerabili.

Per quanto riguarda l'emergenza abitativa, le risorse saranno destinate alle iniziative del Piano e alle misure contro il disagio abitativo previste dalla Legge di Bilancio 2024 (commi 282-283 della L. 213/2023).

Si interviene, inoltre, sulla disciplina del Piano, prevedendo che il Decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri sia predisposto su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Si stabilisce poi che gli interventi da finanziare siano individuati in modo da assicurare complementarità e integrazione con i programmi nazionali e regionali finanziati dai fondi strutturali europei per la programmazione 2021–2027, nel rispetto delle relative regole e in coerenza con l'obiettivo dell'Unione europea di facilitare l'accesso ad alloggi sostenibili a prezzi accessibili (Reg. 1914/2025).

Con riferimento all'ambito di operatività del Piano, si individuano, in particolare, interventi di recupero, riqualificazione e realizzazione nell'ambito di nuovi modelli di edilizia residenziale e sociale finalizzati a fornire una soluzione abitativa ai seguenti fabbisogni sociali:

- i) realizzazione e recupero di alloggi di edilizia sociale da destinare alla locazione a canone agevolato, sulla base di contratti di godimento in funzione della successiva alienazione ("rent to buy", di cui all'art. 23 D.L. 133/2014), per giovani, giovani coppie e genitori separati, come abitazione principale;
- ii) realizzazione e adeguamento di alloggi sociali per anziani da destinare alla locazione a canone agevolato, nell'ambito di contratti di permuta immobiliare e nell'ottica di favorire la realizzazione di progetti di coabitazione.

Infine, si rafforza il coordinamento delle misure del Piano con quelle già previste dalla Legge di Bilancio 2024 contro il disagio abitativo, stabilendo che siano attuate tramite il DPCM sopra richiamato.

Per il contrasto al disagio abitativo e per le finalità previste dal Piano sono stanziati 50 milioni di euro per il 2027 e 50 milioni di euro per il 2028 (aggiuntivi rispetto a quelli stanziati dalla Legge di Bilancio 2025 per gli anni dal 2028 al 2030).

Investimenti dei Fondi pensione

La Legge interviene sulle disposizioni che disciplinano gli investimenti dei fondi pensione (art. 1, commi 199-200). In particolare, modificando il Dlgs 252/2005 (recante la "Disciplina delle forme pensionistiche complementari"), si prevede che:

- siano apportate modifiche al DM 166/2014 (che, in attuazione del suddetto Dlgs 252/2005 contiene "norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse") al fine di definire i limiti massimi di investimento dei fondi pensione (e i procedimenti e le condotte che i fondi sono tenuti ad adottare in caso di superamento temporaneo di tali limiti), anche in via indiretta tramite fondi di investimento o titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, in progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia.

In proposito, va comunque ricordato che già oggi i fondi pensione possono investire in infrastrutture sia tramite fondi di investimento sia tramite mandati di gestione assegnati ad asset manager;

- il patrimonio dei fondi pensione deve essere investito in misura prevalente non più solo in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati (come previsto in precedenza), ma anche in strumenti finanziari negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione (es: Euronext Growth) che rispettino requisiti di trasparenza e organizzazione che dovranno essere definiti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

A tali disposizioni, che hanno soprattutto un valore segnaletico, si affiancano altre previsioni che possono contribuire ad accrescere la dotazione patrimoniale dei fondi pensione così da favorirne gli investimenti nel sistema produttivo e infrastrutturale domestico.

Il riferimento è all'articolo 1 commi 201-205 della Legge che – accanto a disposizioni giudicate fortemente critiche come quelle in tema di portabilità del contributo datoriale ai fondi pensione (si rinvia in proposito al [Position paper sul Disegno di Legge di Bilancio 2026](#) e alle comunicazioni dell'Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano) - contiene previsioni, che vanno, almeno in parte, nella direzione indicata da Confindustria, tra cui: l'aumento, seppure contenuto (da 5.164 a 5.300 euro), della soglia di deducibilità dei contributi alla previdenza integrativa; l'investimento del TFR e dei contributi, per i nuovi iscritti, in comparti che tengano conto dell'orizzonte temporale e dell'età anagrafica degli aderenti; la modifica delle regole sull'obbligo di prestazione in rendita (con l'aumento dal 50 al 60% della quota di prestazione erogabile in capitale).

In merito agli investimenti dei fondi pensione e delle Casse di Previdenza nel sistema produttivo e infrastrutturale domestico, si ricorda che Confindustria ha sollecitato, oltre a interventi di rafforzamento della governance e delle competenze degli enti, il rafforzamento delle misure fiscali dedicate a favorire tali investimenti (in particolare proponendo di innalzare la soglia massima degli importi che i fondi pensione e le Casse possono destinare ad investimenti qualificati o ad investimenti in PIR di lungo periodo, beneficiando dell'esenzione fiscale sui relativi rendimenti. Tale soglia attualmente stabilita alla soglia massima del 10% dell'attivo patrimoniale risultante del rendiconto dell'esercizio precedente dovrebbe essere portata almeno al 12%).

Nuova Sabatini

Al fine di rifinanziare la misura di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuata ai sensi dell'art. 2 del DL 69/2013 ("Nuova Sabatini"), è incrementata l'autorizzazione di spesa di 200 milioni per il 2026 e di 450 milioni per il 2027 (art.1, comma 468).

Agevolazioni finanziarie per investimenti nel turismo e Contratti di sviluppo

Con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo del turismo in Italia, anche tramite destagionalizzazione, digitalizzazione, sostenibilità e rispetto dei criteri ESG, la Legge sostituisce il comma 502 della L. 207/2024, prevedendo che, con un decreto non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-Regioni, si definiscano i criteri, le condizioni e le modalità per concedere agevolazioni finanziarie destinate a investimenti privati e di interventi complementari e funzionali nel settore turistico (art.1, commi 469-471).

Ai fini del sostegno e dello sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industriale e commerciale, sono altresì previsti contributi a fondo perduto pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per sostenere investimenti privati nel settore.

Inoltre, si prevede di rifinanziare i contratti di sviluppo con 250 milioni per il 2027, 50 milioni per il 2028 e 250 milioni nel 2029.

Internazionalizzazione delle imprese

La Legge (art.1, commi 503-504) incrementa di 100 milioni di euro per il 2026 la dotazione della sezione per l'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 1, comma 474, lettera c), della L. 207/2024, a valere sulle disponibilità del Fondo 394/81 gestito da Simest.

Inoltre, con l'obiettivo di potenziare il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, la Legge prevede il rifinanziamento, con 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 14, comma 19, del DL 98/2011, gestito dal MAECI.

Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale

Al fine di ridurre l'esposizione a situazioni di rischio connesse a eventi imprevedibili che interessano il territorio nazionale, la Legge istituisce, nello stato di previsione del MEF, un Fondo con dotazione pari a 350 milioni di euro per il 2026, destinato a finanziare interventi specifici, anche attraverso il finanziamento di opere e lavori (art. 1, commi 555-558).

Resta tuttavia non pienamente definito a quali interventi si faccia concretamente riferimento, in quanto le modalità di assegnazione delle risorse sono demandate a un decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio, di concerto con il MEF.

In proposito, si evidenzia che la modifica approvata elimina il riferimento ai soggetti privati quali destinatari dei contributi e non delimita espressamente il perimetro dei beneficiari. Ciò, a parità di risorse stanziare, potrebbe determinare un'insufficienza della capienza delle risorse del Fondo rispetto al fabbisogno complessivo.

Si segnala, inoltre, che i contributi sono riconosciuti al netto di eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle medesime finalità.

Ricostruzioni post-eventi calamitosi

La Legge (art. 1, commi 563-620) dispone un pacchetto di misure in materia di ricostruzione a seguito di eventi catastrofici, per specifici contesti territoriali (tra cui Emilia-Romagna per il sisma 2012, alluvioni dal 1° maggio 2023, Ischia 2017 e 2022, Marche 2022 e Umbria 2023, nonché rifinanziamenti per interventi in aree colpite da eventi sismici verificatesi a partire dal 2009).

Piano Mattei

La Legge proroga al 2026 la possibilità per CDP di concedere finanziamenti a sostegno di iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei, entro il limite massimo, già previsto, di 500 milioni di euro (art.1, comma 768). I finanziamenti possono riguardare interventi nei seguenti settori: infrastrutture; tutela dell'ambiente e approvvigionamento/sfruttamento sostenibile delle risorse naturali (incluse idriche ed energetiche); salute; agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero.

Si ricorda che le esposizioni di CDP sono assistite da una garanzia dello Stato nella misura dell'80% per singolo intervento; i relativi oneri sono coperti con le risorse affluite al 31 dicembre 2025 sul conto di tesoreria dedicato.

Criptovalute

In materia di criptovalute, la Legge prevede un trattamento più favorevole per le operazioni aventi ad oggetto token di moneta elettronica denominati in euro (art. 1, comma 28). Si tratta, in particolare di token il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e con riserve detenute integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea.

In particolare, per i redditi diversi e gli altri proventi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-sexies) del TUIR, derivanti da detenzione, cessione o impiego di tali token, l'aliquota applicabile è fissata al 26% in luogo dell'aliquota ordinaria del 33%.

La disposizione chiarisce inoltre che non costituiscono realizzo di plusvalenza o minusvalenza né la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.